

WHISTLEBLOWING POLICY

0	Prima emissione		17/09/2025
Revisione	Motivo		Data
Redatto ODV	Verificato AU	Approvato AU	

SOMMARIO

1	Scopo e campo di applicazione	3
2	Riferimenti normativi e definizioni.....	3
3	Ambito di applicazione.....	5
3.1	Destinatari	5
3.2	Oggetto della segnalazione	5
3.3	Prerogative della segnalazione	5
3.4	Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione della policy	6
3.5	Segnalazioni non ammesse	6
4	Canali di segnalazione	6
4.1	Canali di segnalazione interna	6
4.2	Gestione delle segnalazioni interne.....	8
4.3	Segnalazioni interne erroneamente inviate ad un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni.....	10
4.4	Canali di segnalazione esterna.....	10
4.5	Divulgazione pubblica	11
5	Misure di protezione	12
5.1	Tutela della riservatezza	12
5.2	Tutela da Misure Ritorsive	14
5.3	Limitazioni della responsabilità	16
5.4	Misure a sostegno da parte di enti del terzo settore.....	16
6	Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti	17
7	Sanzioni	17
8	Adozione e diffusione.....	18

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento – denominato “*Whistleblowing Policy*” – individua i canali e i presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne nonché le divulgazioni pubbliche e le denunce all’Autorità giudiziaria o contabile, disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni interne e definisce le misure di protezione previste a tutela delle persone segnalanti, delle persone coinvolte e degli altri soggetti intervenuti nella segnalazione.

La *Whistleblowing Policy* è stata adottata in conformità al decreto Whistleblowing e costituisce parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Eltech S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Codice etico e di condotta di cui l’Azienda si è dotata.

La *Whistleblowing Policy* è consultabile in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse sul [sito web](#) dell’Azienda.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Salvo quanto altrove previsto, ai fini della presente *Policy*, ai sottoelencati riferimenti normativi e definizioni dovrà essere attribuito il seguente significato:

Canali di segnalazione interna: canali di segnalazione interna istituiti da Eltech S.r.l. per segnalare le informazioni sulle violazioni, la cui gestione è affidata a gestore delle segnalazioni

Codice Privacy: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Decreto Whistleblowing: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

D. Lgs. 231/2001: decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”

HR: ufficio che si occupa della gestione delle risorse umane di Eltech S.r.l.

Direttiva Whistleblowing: direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, come ivi definite

Divulgazione pubblica: l’azione di rendere di pubblico dominio Informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

Gestore delle segnalazioni: organo collegiale incaricato della ricezione e gestione delle segnalazioni interne. Per Eltech S.r.l. il gestore delle segnalazioni è l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Informazioni sulle Violazioni: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di Eltech S.r.l. con cui il segnalante lavora, ha lavorato, intrattiene o ha intrattenuto rapporti giuridici o sia entrato in contatto nell'ambito della sua attività professionale o lavorativa, nonché gli elementi volti ad occultare tali violazioni

Modello Organizzativo: modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Eltech S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Persona Coinvolta o Segnalato: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna, nella segnalazione esterna o nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

Persona Segnalante o Segnalante: persona fisica che effettua la segnalazione interna, la segnalazione esterna o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Segnalazione Anonima: segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante

Segnalazione Interna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata al gestore delle segnalazioni tramite i canali di segnalazione interni previsti dalla *Whistleblowing Policy*

Segnalazione Esterna: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione esterna previsti dal Decreto Whistleblowing

Soggetti Protetti: Tutti i soggetti che beneficiano delle misure di protezione ai sensi della *Whistleblowing Policy* e del Decreto Whistleblowing tra cui:

- Segnalanti
- Facilitatori
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e con il quale hanno un rapporto abituale e corrente
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel loro medesimo contesto lavorativo

Violazioni:

- violazioni delle leggi applicabili alla Società
- violazioni di modelli organizzativi (ivi compreso il Modello Organizzativo di Eltech S.r.l.), procedure, regolamenti, codici di condotta, codici etici e policy della Società
- azioni od omissioni che, anche al di fuori di quanto prescritto nel Modello Organizzativo, nel Codice Etico o nelle policy e/o procedure interne della Società, possano comportare violazione dei diritti umani o danni ed effetti pregiudizievoli per la salute, l'ambiente, la sicurezza o diritti e libertà fondamentali
- ogni forma, minaccia o tentativo di ritorsione nei confronti del segnalante

Violazioni rilevanti: violazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto Whistleblowing a Eltech S.r.l.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 DESTINATARI

La presente *Policy* si applica nei confronti di tutti i soggetti ("Destinatari") che segnalano informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e commesse all'interno di Eltech S.r.l. con cui intrattengano o abbiano intrattenuto rapporti giuridici in qualità di lavoratori subordinati, lavori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, lavoratori o collaboratori di partner contrattuali e fornitori di beni e servizi.

Le misure di protezione previste al successivo punto 5 si applicano ai destinatari e ai soggetti protetti durante il periodo di lavoro o in vigore di ogni altro rapporto giuridico con Eltech S.r.l.. Le misure di protezione trovano altresì applicazione durante l'eventuale periodo di prova e /o anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico con Eltech S.r.l.

3.2 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

Le segnalazioni possono avere ad oggetto qualsiasi Informazione di violazioni, condotte finalizzate ad occultarne la commissione o misure ritorsive adottate nei confronti delle persone segnalanti e / o degli altri soggetti protetti.

Tutti i destinatari sono quindi incoraggiati a segnalare qualsiasi violazione o condotta volta a occultarne la commissione.

3.3 PREROGATIVE DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione, anche anonima, deve essere fatta in buona fede, circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire a chi la riceve di effettuare le dovute verifiche. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Non è necessario che il segnalante sia assolutamente certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e del responsabile degli stessi ma è sufficiente che egli, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito o non conforme integrante una violazione sulla base di elementi concreti.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e del riconoscimento delle misure di protezione.

3.4 SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente *Policy* le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Sono altresì escluse le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o relative a fatti, informazioni e documenti la cui rivelazione o divulgazione è vietata dalle disposizioni relative al segreto medico, al segreto delle deliberazioni giudiziarie, alla segretezza delle indagini giudiziarie o al segreto professionale degli avvocati.

3.5 SEGNALAZIONI NON AMMESSE

Non sono in alcun modo ammesse le segnalazioni pretestuose, palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti, indiscrezioni o voci di corridoio scarsamente attendibili; effettuate con dolo (mala fede) o colpa grave; relative a informazioni sulle violazioni già di dominio pubblico.

4 CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Eltech S.r.l. ha istituito i canali di segnalazione interna di seguito descritti per consentire ai destinatari di presentare segnalazioni in forma scritta o in forma orale, anche tramite la richiesta di incontri diretti. la gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al gestore delle segnalazioni nominato dall'amministratore unico della Società.

All'Amministratore Unico spetta il compito di nominare e revocare i componenti del gestore delle segnalazioni e di definirne il numero.

I canali di segnalazione interna garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone, comunque, coinvolte o menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al Decreto Whistleblowing, alle leggi whistleblowing straniere, al codice privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni scritte possono essere inoltrate all'attenzione del gestore delle segnalazioni tramite i seguenti canali:

- Eltech S.r.l. suggerisce l'utilizzo in via preferenziale della piattaforma web per l'invio di segnalazioni interne in quanto la stessa fornisce la massima garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, essendo gestita da un fornitore di servizi esterno ⁽¹⁾. La piattaforma web consente sia l'invio delle segnalazioni fornendo le generalità del segnalante che l'invio di segnalazioni anonime. Il gestore delle segnalazioni può interloquire con il segnalante noto o anonimo attraverso l'attribuzione a questi di un codice identificativo della propria segnalazione ("codice identificativo") che gli consentirà di accedere successivamente alla piattaforma web e verificarne il seguito. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma web, il segnalante sarà guidato dal sistema nella compilazione della propria segnalazione.
- Posta cartacea inviata al gestore delle segnalazioni di Eltech S.r.l., via della Tecnica 19, 36075 Montecchio Maggiore (VI), con indicazione sulla busta della seguente dicitura: "Riservata OdV". Nel caso in cui il segnalante decida di utilizzare la casella di posta cartacea, dovrà indicare chiaramente nell'oggetto inserito all'interno della lettera che si tratta di una segnalazione per la quale richiede di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, utilizzando la seguente intestazione: "Segnalazione whistleblowing riservata e confidenziale, protetta nei termini di legge".

Anche in questo caso, l'interlocazione tra il gestore delle segnalazioni e il segnalante sarà consentita solo ove questi rilasci i recapiti ai quali essere ricontattato.

- (1) La piattaforma web è gestita da una società esterna, specializzata in sistemi per segnalazioni interne per le aziende. I dati non vengono pertanto trasferiti, né gestiti tramite i server di Eltech S.r.l.. Questo garantisce che le segnalazioni non possano essere tracciate, i dati sono sempre protetti e solo i componenti del gestore delle segnalazioni autorizzati vi hanno accesso.

Incontri diretti

In aggiunta a quanto precede, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 15 giorni lavorativi dalla richiesta del segnalante, il gestore delle segnalazioni dovrà rendersi disponibile a concordare un incontro diretto con il segnalante che lo richieda, da tenersi tramite videoconferenza o in presenza presso la sede del gestore delle segnalazioni o altra sede dal medesimo prescelta.

Segnalazioni anonime

Nei limiti consentiti dalla legge e dai canali di segnalazione interna utilizzati, le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma anonima.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono trattate dal gestore delle segnalazioni alla stregua delle segnalazioni interne effettuate da segnalanti noti.

La disposizione di cui alla presente *Policy* e, in particolare, le misure di protezione previste al successivo punto 5, si applicano anche al segnalante anonimo che sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

4.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Iter di gestione delle segnalazioni interne

Ricevuta una segnalazione interna, il gestore delle segnalazioni deve:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione medesima;
- svolgere le verifiche preliminari al fine di valutare la rilevanza, la portata e i potenziali rischi derivanti dai fatti segnalati;
- dare seguito alla segnalazione, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante e svolgendo le opportune indagini interne per verificare la sussistenza dei fatti segnalati; a tal fine, il gestore delle segnalazioni può avvalersi anche della collaborazione di altre funzioni aziendali o di consulenti esterni;
- fornire un riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, consistente nella comunicazione di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione, inclusa la comunicazione dell'eventuale assenza di presupposti per procedere nell'indagine e relativa archiviazione della segnalazione;
- proporre azioni di rimedio e/o di miglioramento in relazione alla violazione segnalata alle funzioni aziendali competenti interessate dalla segnalazione e verificarne la relativa adozione o le motivazioni sottese alla loro mancata adozione.

Il gestore delle segnalazioni può decidere di archiviare la segnalazione nel caso in cui la stessa abbia ad oggetto violazioni diverse dalle violazioni rilevanti, in tal caso indicando al segnalante, ove possibile, i soggetti competenti alla gestione di tali segnalazioni.

Il gestore delle segnalazioni fornirà al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione e il riscontro con le stesse modalità con cui la segnalazione medesima è stata da questi inviata, ove possibile.

Qualora il gestore delle segnalazioni decida di avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali locali o di consulenti esterni per lo svolgimento degli approfondimenti necessari, tanto le funzioni aziendali quanto i consulenti saranno tenuti al rispetto della massima riservatezza sul contenuto della segnalazione medesima.

Resta inteso che (i) in presenza di reati presupposto o violazioni previsti dal D. Lgs. 231/2001 concernente la responsabilità amministrativa degli enti o la prevenzione degli illeciti così come (ii) in caso di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico e/o di norme/procedure interne, il gestore delle segnalazioni ne darà prontamente informativa all'Organismo di Vigilanza o agli organismi competenti.

Conservazione e reporting

Al fine di garantire la gestione sistematica e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di accertamento, il gestore delle segnalazioni archivia e custodisce le segnalazioni nonché i documenti, le relazioni, le trascrizioni e i verbali ad esse inerenti in un apposito archivio digitale dedicato.

L'accesso all'archivio, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati è consentita solo ed esclusivamente ai componenti del gestore delle segnalazioni.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal gestore delle segnalazioni:

- per 1 anno, se archiviate perché ritenute infondate;
- per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sanciti dal Decreto Whistleblowing, dal Codice Privacy, dal GDPR e/o di altre leggi in materia di protezione dei dati personali che dovessero essere applicabili. Decorsi i 5 anni, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno cancellate.

Il gestore delle segnalazioni, con cadenza almeno annuale, fornisce informazioni di sintesi relative alle segnalazioni gestite all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale della Società e all'Organismo di Vigilanza.

Segnalazioni inerenti componenti del gestore delle segnalazioni

Qualora il gestore delle segnalazioni riceva una segnalazione che riguardi uno dei suoi componenti, la segnalazione deve essere tempestivamente portata all'attenzione dell'Amministratore Delegato che, con la collaborazione degli altri membri dell'Organismo di Vigilanza non oggetto della segnalazione, dopo le necessarie verifiche e approfondimenti, riferiranno dell'accaduto alla prima riunione all'Organo Amministrativo.

4.3 SEGNALAZIONI INTERNE ERRONEAMENTE INVIATE AD UN SOGGETTO DIVERSO DAL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni interne erroneamente inviate ad un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni dovranno essere trasmesse al gestore delle segnalazioni stesso entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento a cura del soggetto ricevente.

Ricevuta la segnalazione dal soggetto primo ricevente, il gestore delle segnalazioni ne darà – ove possibile – notizia al segnalante.

La segnalazione così pervenuta al gestore delle segnalazioni sarà trattata e gestita secondo quanto previsto dal paragrafo 4.3.1 che precede.

Per effetto di quanto precede, chiunque dovesse a qualsiasi titolo ricevere delle segnalazioni di violazioni sarà tenuto a:

- inoltrare o consegnare la segnalazione al gestore delle segnalazioni;
- mantenere la più stretta riservatezza in relazione all'identità del segnalante, del segnalato e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione;
- non divulgare e mantenere la più stretta riservatezza in relazione al contenuto della segnalazione e ai documenti ad essa eventualmente allegati;
- ove la segnalazione erroneamente ricevuta sia contenuta in un'e-mail, procedere alla sua definitiva eliminazione a seguito dell'inoltro al gestore delle segnalazioni.

4.4 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando la preferenza per i canali di segnalazione interna descritti ai paragrafi che precedono, i destinatari possono trasmettere le proprie segnalazioni anche attraverso i canali di segnalazione esterna istituiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, accessibili a questo link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e gestiti sulla base delle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”* adottate dall'ANAC.

Tali canali garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso ai canali di segnalazione esterna è, tuttavia, consentito al ricorrere delle condizioni (alternative) previste dal Decreto Whistleblowing, di seguito descritte:

- i canali di segnalazione interna non sono attivi o, anche se attivati, non sono conformi a quanto previsto dal decreto whistleblowing;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.5 DIVULGAZIONE PUBBLICA

I destinatari possono effettuare anche una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (inclusi i social network).

Affinché il segnalante possa beneficiare delle misure di protezione previste al successivo punto 5, la divulgazione pubblica potrà essere effettuata solo al ricorrere delle condizioni (alternative) previste dal Decreto Whistleblowing, di seguito descritte:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e una segnalazione esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna (alle condizioni e con le modalità previste al paragrafo 4.3) e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, il gestore delle segnalazioni non potrà garantire la tutela della riservatezza della sua identità né del contenuto della segnalazione già di pubblico dominio, ferme restando tutte le altre misure di protezione previste dal successivo punto 5.

Laddove, invece, il segnalante divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione pubblica dovrà essere trattata alla stregua di una segnalazione anonima (cfr.: paragrafo 4.2.4).

5 MISURE DI PROTEZIONE

Al fine di incentivare l'invio di segnalazioni nell'interesse dell'integrità aziendale Eltech S.r.l. si impegna ad offrire ai segnalanti e agli altri soggetti protetti le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

In particolare, il sistema di protezione si compone dei seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (cfr.: paragrafo 5.1);
- tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione pubblica o denuncia effettuata (cfr.: paragrafo 5.2);
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni cfr.: paragrafo 5.3);

previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo Settore (cfr.: paragrafo 5.4).

Sono nulle le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, (ad esempio, in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dalla presente *Policy*, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali) ai sensi delle leggi applicabili.

5.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Eltech S.r.l. tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in conformità al decreto whistleblowing, al codice privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ciò anche al fine di evitare l'esposizione di tali soggetti a misure ritorsive o danni reputazionali che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Responsabilità del gestore delle segnalazioni e degli altri soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni interne

Il Gestore delle segnalazioni che riceve le segnalazioni è responsabile di mantenerne la riservatezza, evitando la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di verifica e indagine delle segnalazioni, in assenza del consenso del segnalante. In parziale deroga a quanto precede, il gestore delle segnalazioni può comunicare tali informazioni alle funzioni aziendali o ai consulenti esterni di cui decida di avvalersi per lo svolgimento delle indagini interne, nei limiti in cui la loro conoscenza sia indispensabile per la comprensione dei fatti segnalati. In questi casi, la responsabilità di assicurare la riservatezza si estende anche alle funzioni aziendali o ai consulenti coinvolti.

La tutela della riservatezza deve essere, inoltre, garantita attraverso il divieto di divulgazione delle informazioni contenute nella segnalazione, che potrebbero far risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante, del facilitatore o degli altri soggetti coinvolti.

Tale principio generale non preclude né limita gli eventuali obblighi di denuncia che dovessero emergere a seguito delle segnalazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria o di altre authority, né quelli di segnalazione agli organi statutari di controllo.

Tutela della riservatezza in ambito giurisdizionale e disciplinare

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

Nel caso in cui a seguito della segnalazione si instauri un procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di rito applicabile e, generalmente, non oltre la fase di conclusione delle indagini preliminari.

Nel caso in cui a seguito della segnalazione si instauri un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il gestore delle segnalazioni fornisce avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Tutela della persona coinvolta

A sostegno del suo diritto di difesa, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita dal gestore delle segnalazioni anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, nei limiti in cui quanto precede sia conforme alla normativa giuslavoristica applicabile.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito della ricezione e gestione delle segnalazioni viene effettuato in conformità al Decreto Whistleblowing, al Codice Privacy, al GDPR e alle altre leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

5.2 TUTELA DA MISURE RITORATIVE

Eltech S.r.l. vieta ogni ritorsione effettuata nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti protetti, per esse intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, che provochi o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto a tali soggetti.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsioni sono nulli.

La persona segnalante o la persona protetta che abbia subito ritorsioni:

- ha diritto ad agire per il risarcimento dei danni subiti, presso le competenti Autorità Giudiziarie;
- se licenziata a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, ha diritto ad essere reintegrata nel posto di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di ritorsioni nei confronti delle persone segnalanti e degli altri soggetti protetti, si presume che le stesse siano state poste in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti siano stati motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dalla persona segnalante o dagli altri soggetti protetti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

Misure Ritorsive

Sono da intendersi come misure ritorsive, tra le altre, le seguenti:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Condizioni per poter beneficiare della tutela da misure ritorsive e casi di esclusione

Affinché il segnalante e gli altri soggetti protetti possano beneficiare della tutela da misure ritorsive è necessario che ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):

- la persona segnalante abbia effettuato una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero veritiere e rientranti nell'ambito delle violazioni rilevanti;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata in base alle condizioni prescritte dal Decreto Whistleblowing, recepite nella presente *Policy*;
- sussista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In difetto di tali condizioni, la tutela è esclusa sia nei confronti del segnalante che, analogamente, nei confronti dei soggetti diversi di cui al paragrafo 3.1.1 che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La protezione prevista in caso di ritorsioni è altresì esclusa in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, al soggetto segnalante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Comunicazione delle ritorsioni subite alle Autorità Pubbliche competenti

I segnalanti e gli altri soggetti protetti che ritengono di aver subito una ritorsione possono comunicarla all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, richiedendone la sua protezione.

Si precisa che si considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento e/o l'atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante o degli altri soggetti di cui al paragrafo 3.1.1, così producendo un effetto negativo indiretto sulla loro posizione (ad esempio, la proposta di una sanzione disciplinare).

5.3 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Al segnalante è garantita anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

In particolare, il segnalante non è punibile laddove riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto del segreto (d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali, della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà), ad eccezione degli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione del segnalato.

La limitazione di responsabilità si applica purché ricorrano le seguenti condizioni (cumulative):

- al momento della rivelazione o diffusione, il segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione interna o esterna, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing, recepite nella presente *Policy*;
- le informazioni sono state acquisite in modo lecito.

5.4 MISURE A SOSTEGNO DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il segnalante può beneficiare delle misure di sostegno offerte dagli enti del Terzo settore che abbiano stipulato a tal fine delle convenzioni con l'ANAC (che ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco degli enti del Terzo settore che offrono misure di sostegno ai segnalanti).

In particolare, tali enti prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6 SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRI PROVVEDIMENTI

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati a seguito delle segnalazioni interne ricevute evidenzino violazioni di legge, del Codice Etico o delle procedure aziendali, su proposta del gestore delle segnalazioni e iniziativa dell'organo amministrativo, potranno essere applicate sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti responsabili, modulate in relazione alla gravità e nei limiti del quadro normativo in vigore.

Qualora i responsabili delle violazioni accertate siano collaboratori esterni, potrà applicarsi la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con Eltech S.r.l., nonché – laddove ve ne siano i presupposti – il risarcimento dei danni.

Qualora le violazioni accertate siano imputabili a componenti degli organi sociali di Eltech S.r.l., il gestore delle segnalazioni dovrà darne tempestiva informativa all'organo amministrativo di Eltech S.r.l., affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

Qualora le violazioni accertate riguardino un componente del gestore delle segnalazioni, il componente medesimo decadrà dal ruolo ricoperto all'interno del gestore delle segnalazioni, ferma restando l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali rispettivamente previste.

Nel caso in cui gli accertamenti effettuati evidenzino segnalazioni in "malafede" o in caso di violazioni della presente *Policy*, ovvero di mancata tutela del segnalante o di atti di ritorsione nei suoi confronti, saranno applicabili analoghe sanzioni disciplinari a carico dei soggetti responsabili.

Eventuali sanzioni disciplinari e altri provvedimenti adottati per violazioni accertate a seguito di segnalazioni dovranno essere comunicate a cura dell'Ufficio Risorse Umane al gestore delle segnalazioni che, a seconda della rilevanza, procederà ad informare prontamente, il segnalante, gli organi di gestione e controllo e l'Organismo di Vigilanza.

7 SANZIONI

La violazione del Decreto Whistleblowing può comportare l'applicazione al responsabile di sanzioni amministrative o detentive.

L'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non sia conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo

che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

8 ADOZIONE E DIFFUSIONE

La presente *Policy* è adottata da Eltech S.r.l., che ne promuove la diffusione:

- a tutti i dipendenti, tramite pubblicazione in bacheca;
- a tutti gli organi sociali, tramite apposita comunicazione;
- ai procuratori e collaboratori che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto di Eltech S.r.l., tramite adeguata comunicazione;
- ai soggetti esterni tramite pubblicazione sul sito web.

Analoga distribuzione della *Policy* dovrà essere inoltre prevista nei confronti di ogni nuovo dipendente, contestualmente alla diffusione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle altre procedure aziendali rilevanti.